

BELL è una procedura software per la documentazione del traffico telefonico.

Di seguito la BYTE elaborazioni s.r.l. ha inteso elencare tutte quelle considerazioni necessarie, tali da garantire la massima tranquillità d'utilizzo di questa procedura da parte dei titolari d' azienda.

Tratta dal sito www.privacy.it. FAQ:

Domanda: *In una Azienda privata, ciclicamente (ogni due mesi) e forzatamente (è richiesta la firma per avvenuta visione), viene messo in circolazione un tabulato riportante, nel dettaglio e senza omissioni, interi numeri di telefono appartenenti ad utenze private per telefonate in partenza da un telefono interno, il cui numero riconduce in modo univoco ad una persona (dipendente).*

Chiedo se in questo caso, oltre alla legge sulla privacy, non sia violato anche lo Statuto dei lavoratori (L. 300 del 1970), in quanto su tale tabulato vengono indicati giorni ed ore delle telefonate, esercitando così un controllo abusivo su giorni ed ore di effettiva presenza sul posto di lavoro.

Risposta: *L'utilizzazione di modalità di controllo del traffico telefonico non è, di per sé, contraria alle disposizioni della legge n. 675/1996, quando vi sia informazione degli interessati e, comunque, avvenga con una modalità tale da non compromettere la riservatezza dei dipendenti, attraverso la diffusione generalizzata di elenchi e tabulati.*

Una di queste modalità, per esempio, potrebbe essere l'oscurare parte del numero.

Per quanto attiene alla violazione dello statuto dei lavoratori, inoltre, non ci sembra che la fattispecie narrata costituisca strumento indiretto di controllo a distanza ma, su questo, non conoscendo esattamente i dettagli, non ci sentiamo di fornire una risposta definitiva, non rientrando la materia, peraltro, nell'oggetto della nostra attività di risposta a quesiti.

Una risposta definitiva invece è stata data dalla sentenza cassazione n. 4746 del 3 aprile 2002

-omissis-

Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 l. n. 300 citata, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd.controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. Nella specie, pertanto considerato il tipo di lavoro cui era addetto il P., il tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento del datore di lavoro come inteso a controllare la condotta illecita del dipendente e non l'attività lavorativa svolta dal medesimo.

Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 l. n. 300 citata, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cd.controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. Nella specie, pertanto considerato il tipo di lavoro cui era addetto il P., il tribunale avrebbe dovuto valutare il comportamento del datore di lavoro come inteso a controllare la condotta illecita del dipendente e non l'attività lavorativa svolta dal medesimo.

-omissis-